

Una pronuncia della Suprema corte circoscrive gli effetti dell'estinzione del reato

La prescrizione non fa da stop Ai fini della confisca conta la responsabilità penale

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non salva dalla confisca del profitto del reato tributario: è quanto emerge dalla sentenza n. 20793 del 26 maggio 2021, con cui la terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata in ordine a un procedimento per il reato di omesso versamento dell'Iva, contestato al legale rappresentante di una società e nelle more del processo prescrittosi, nonché sulla misura della confisca diretta del profitto del reato disposta dai giudici di merito. Dunque, poiché la sussistenza del reato e della responsabilità penale era rimasta inalterata nei diversi gradi di giudizio, è stato concluso che la declaratoria di prescrizione del reato non fosse di ostacolo al mantenimento della confisca delle somme di denaro disposta con i decreti di sequestro.

Il caso. Nel caso di specie, il legale rappresentante di una Spa era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10-ter dlgs 74/2000, per non avere versato l'imposta sul valore aggiunto dovuta, in base alla dichiarazione relativa all'anno 2010, nel termine previsto per il pagamento dell'acconto Iva, per l'ammontare di più di mezzo milione di euro.

Avverso la sentenza aveva presentato ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sia in relazione alla rilevanza della crisi economica quale causa di esclusione del dolo del reato, sia in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Deduceva inoltre violazione di legge in relazione all'art. 12-bis dlgs 74/2000, avendo i giudici di merito confermato la disposizione confisca del denaro, già sottoposto a sequestro, senza considerare il pagamento di alcune rate in adempimento a provvedimento di rateizzazione.

Sussistenza del reato e legittimità della confisca. Dunque, la Cassazione ha dapprima rilevato come l'accertamento del reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo fosse stato compiutamente argomentato con motivazione immune da vizi di illogicità.

Per quanto poi concerne la misura ablativa, gli Er-

| La questione in sintesi | |
|------------------------------|--|
| Il quesito | La prescrizione del reato osta al mantenimento della confisca? |
| La norma di interesse | No, come confermato dall'art. 578 cpp che prevede che: quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis cp, comma 1 e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cp, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato |
| La materia penal-tributaria | L'art. 578-bis cpp si applica anche in materia penal-tributaria, con riferimento alla confisca disciplinata dall'art. 12-bis dlgs 74/2000? |
| La risposta della Cassazione | Sì, poiché come riconosciuto dalla Cass. pen. n. 20793/2021, al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, va riconosciuta: una valenza di carattere generale capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale |

Accertamento d'obbligo per la conferma

L'art. 578-bis cpp prevede che «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis cp, comma 1 e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cp, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».

La disposizione impone, dunque, espressamente, ai fini della conferma o meno della confisca ordinata in primo grado, un compiuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato in un caso, quello della sentenza di proscioglimento pronunciata in appello o in Cassazione per prescrizione del reato, diverso da una formale pronuncia di condanna.

Ciò pacifico, una questione che si è posta tra gli interpreti attiene all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 578-bis cp alla confisca prevista in materia penal-tributaria dall'art. 12-bis dlgs 74/2000; dunque, il dubbio interpretativo è stato risolto dalla pronuncia a sezioni unite Perroni (Cass. pen. n. 13539/2020), richiamata dalla sentenza ora in esame, che, pur chiamata a dirimere un contrasto giurisprudenziale in tema di confisca urbanistica, è giunta ad affermare che l'art. 578-bis non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis cp, comma 1», ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria,

il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta a opera della legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. f), il richiamo alla confisca «prevista dall'art. 322-ter cp».

Pertanto, secondo la pronuncia, è evidente che, quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore a introdurre la norma in oggetto nel codice di rito, la stessa non può che essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale.

Peraltro, la Cassazione, sempre riunita nel suo massimo consesso, aveva già affermato, con la sentenza n. 6141/19, come il riferimento dell'art. 578-bis cpp alle «altre disposizioni di legge» evochi «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali», in tal modo dividendo la legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca «per sproporzione».

La ritenuta valenza generale comporta quale effetto che la disposizione di cui all'art. 578 bis cpp debba trovare applicazione anche nel caso di confisca emessa nei reati tributari.

© Riproduzione riservata

mellini hanno chiarito che in tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 12-bis comma 2 dlgs 74/2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in

presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca (così come il sequestro preventivo a essa preordinato) può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo effetti qualora si verifichi l'evento futuro e incerto costituito dal man-

cato pagamento del debito, e potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura, cosa nel caso di specie era peraltro avvenuto.

Vizio di motivazione e annullamento senza

rinvio. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ritenuto invece che fosse meritevole di accoglimento, avendo la Corte territoriale omesso la valutazione del comportamento di rateizzazione del debito, ai fini dell'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, ha evidenziato che la sentenza dovesse essere annullata per il rilevato vizio di motivazione, e che l'annullamento dovesse essere senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, maturata nel corso del giudizio.

Prescrizione e mantenimento confisca. Ciò detto, gli Ermellini hanno chiarito al contempo che il proscioglimento per intervenuta prescrizione non ostasse alla confisca del profitto del reato tributario, essendo la possibilità di disporre la confisca in caso di pronuncia di estinzione del reato normativamente prevista dall'art. 578-bis cpp, che disciplina i casi e le condizioni affinché questa possa essere mantenuta.

E se è pur vero che tale norma è entrata in vigore in un momento successivo alla consumazione del reato nel caso di specie, la Suprema corte ha operato un distinguo: solo per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 578 bis cpp, è possibile il mantenimento della confisca per equivalente.

Viceversa, la confisca diretta del profitto del reato può essere conservata, in caso di prescrizione del reato ma di accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo di questo, trovando già fondamento nell'art. 240 cp, comma 2, n. 1.

Tenuto conto di queste coordinate interpretative, considerato che nel caso in esame era stata disposta la confisca diretta del profitto del reato tributario, come risultava dai decreti di sequestro in atti, e considerata ancora che la sussistenza del reato e della responsabilità penale era rimasta inalterata nei gradi di giudizio, la declaratoria di prescrizione del reato non ha ostato al mantenimento della confisca delle somme di denaro.

Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, ma la conferma della disposta confisca del profitto del reato.

© Riproduzione riservata